



# COMUNE DI MONTELUPONE

C.A.P. 62010

PROVINCIA DI MACERATA

Cod. Fisc. 00132110438

Caut

1

REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2003



REGOLAMENTO

ENTRATE TRIBUTARIE

del C.C. 43 del 23/11/2002

ENTRATA IN VIGORE 1/01/2003



# COMUNE DI MONTELUPONE

C.A.P. 62010

PROVINCIA DI MACERATA

Cod. Fisc. 00132110438

2

## REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2003

# TITOLO I PRINCIPI GENERALI E STATUTO DEL CONTRIBUENTE

## ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.97, dall'art. 50 della L. 449/97 e dalla L. 212/2000 disciplina gli istituti generali dell'attività di gestione delle entrate tributarie del Comune.

Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque entrate aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a norma futura.

## ART. 2 PRINCIPI GENERALI

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, nel rispetto dei principi generali di equità, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

## ART. 3 STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente art. 2, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- Semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

## ART. 4 CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono essere introdotte riproducendo il testo integrale della norma risultante dopo la modifica.



# COMUNE DI MONTELUPONE

C.A.P. 62010

PROVINCIA DI MACERATA

Cod. Fisc. 00132110438

3

## REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2003

I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

Qualora disposizioni di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti, per la consultazione.

### **ART. 5 CERTEZZA DELLE NORME**

Le norme regolamenti in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadono prima di 3 mesi dalla loro entrata in vigore.

Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario del contribuente, è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Titolo VII del presente regolamento.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di liquidazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione ovvero, se non sussiste l'obbligo di dichiarazione, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento del tributo. La disposizione del presente comma ha effetto a partire dal periodo d'imposta e non si applica ai presupposti d'imposta sorti in periodi anteriori.

### **ART. 6 PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI**

Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, secondo le norme di cui al titolo II del presente regolamento.

### **ART. 7 SEMPLIFICAZIONE E FACILITAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI**

I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge.

Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento:

- a) vengono unificati i termini di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti, secondo le disposizioni del titolo IV del presente regolamento;
- b) viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del titolo III del presente regolamento;
- c) viene istituito il servizio per gli adempimenti tributari di cui al successivo articolo.

### **ART. 8 AVVISO BONARIO**

Prima di procedere all'emissione di atti dell'imposizione, il funzionario responsabile ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.



# COMUNE DI MONTELUPONE

C.A.P. 62010

PROVINCIA DI MACERATA

Cod. Fisc. 00132110438

4

## REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2003

Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

La presente disposizione ha effetto a partire dal periodo d'imposta e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi anteriori.

## TITOLO II RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

### ART. 9 INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI

Il Comune assicura il servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali secondo le seguenti modalità operative:

- a) orario di apertura degli uffici preposti all'informazione in tutti i giorni feriali, con particolare attenzione ai giorni di lunedì e sabato considerati di maggior afflusso;
- b) affissione di manifesti negli spazi destinati alle pubbliche affissioni e/o distribuzione di vademecum informativi dei tributi in vigore;
- c) comunicati stampa su quotidiani a tiratura provinciale e/o regionale.

Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. Presso l'ufficio tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con i funzionari del Comune, che devono essere fissati entro 20 giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni in materia di interpello contenute nel Regolamento delle Entrate e nel Titolo VII del presente regolamento.

Le deliberazioni adottate dagli organi comunali e le determinazioni del Responsabile dell'Ufficio Tributi, di interesse generale, sono poste a disposizione dei contribuenti nello stesso ufficio comunale.

### ART. 10 RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI, CAAF E ORDINI PROFESSIONALI

Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate, entro 30 giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni.

Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissa ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.



## REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2003

### ART. 11

#### COMUNICAZIONE DI ATTI ED INFORMATIVE ALL'UFFICIO TRIBUTI

Il Comune non può richiedere ai contribuenti atti e documenti da esso predisposti o depositati presso i propri uffici, né documenti ed informazioni in possesso di altre amministrazioni pubbliche.

L'Ufficio Tributi riceve, dagli uffici competenti per il tramite dell'ufficio Segreteria dell'Amministrazione Comunale, copia degli atti di seguito indicati, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi e/o comunque efficaci:

- a) le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali;
- b) i mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole e/o edificabili, l'apposizione di vincoli di inedificabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di coop. edilizie a proprietà indivisa;
- c) i provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati;
- d) i piani parcellari di espropriazione per pubblico interesse;
- e) i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini tributari;
- f) i provvedimenti autorizzativi all'installazione di forme pubblicitarie;
- g) gli atti amministrativi di revoca o annullamento degli atti indicati nei punti precedenti, emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionali o di altre amministrazioni che incidano sulla validità ed efficacia degli atti medesimi, se depositati negli stessi uffici comunali;
- h) ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del Comune.

L'Ufficio Tributi può richiedere agli uffici comunali competenti, atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L'Ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Salvo casi particolari, adeguatamente motivati, il termine predetto non può essere inferiore ai 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

### ART. 12

#### SERVIZIO ASSISTENZA DEL CONTRIBUENTE

L'Ufficio Tributi può istituire un servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi ad autoliquidazione e autoversamento.

Tale servizio provvede gratuitamente:

- al calcolo del tributo dovuto ed alla compilazione del modello di versamento;
- all'eventuale compilazione della denuncia tributaria.

Resta inteso che le operazioni del servizio sono effettuate in base alle informazioni ed alla documentazione presentata dal contribuente e non assume alcuna responsabilità in ordine ad errate imposizioni derivanti da mancate informazioni fornite dal contribuente.



# COMUNE DI MONTELUPONE

C.A.P. 62010

PROVINCIA DI MACERATA

Cod. Fisc. 00132110438

6

## REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2003

Per gli anni successivi al primo, il servizio provvederà ad informare il contribuente con congruo anticipo rispetto alla scadenza, del carico tributario dovuto a invarianza dei cespiti assoggettabili.

### TITOLO III COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

#### ART. 13 OGGETTO

E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi secondo le norme del presente titolo.

#### ART. 14 COMPENSAZIONE VERTICALE

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

E' in facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

#### Art. 15 COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione al Comune, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente, entro il termine ivi indicato, comporta la decadenza del diritto alla compensazione.



# COMUNE DI MONTELUPONE

C.A.P. 62010

PROVINCIA DI MACERATA

Cod. Fisc. 00132110438

7

## REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2003

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione.

In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo

### ART. 16

#### COMPETENZA SULLA DICHIARAZIONE DI COMPENSAZIONE

Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente titolo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione.

Nell'ipotesi di invio della domanda ad ufficio incompetente, è possibile sanare l'omissione entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio competente.

Resta inteso l'obbligo dell'ufficio incompetente a trasmettere senza indugio la documentazione al funzionario responsabile.

## TITOLO IV

### TERMINI ED INTERESSI

#### ART. 17

##### UNIFICAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO

I termini di pagamento della TARSU, dell'imposta di pubblicità relativamente alle annualità successive alla prima, non rimosse tramite ruolo, sono fissati in 2 rate coincidenti con i seguenti termini di versamento: Aprile e Settembre.

Fermo restando quanto previsto dalla specifica disciplina dell'ICI, le 2 rate dei tributi indicati nel comma precedente sono di pari importo.

Per i tributi non elencati nel presente articolo, si applica la specifica disciplina normativa e/o regolamentare per essi vigente.

#### ART. 18

##### UNIFICAZIONE DEI TERMINI DI RIMBORSO

Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di 3 anni, decorrenti dal pagamento ovvero, se successiva, dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto al rimborso.

Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi in misura pari al saggio legale per ogni semestre compiuto.



# COMUNE DI MONTELUPONE

C.A.P. 62010

PROVINCIA DI MACERATA

Cod. Fisc. 00132110438

8

## REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2003

### **ART. 19 MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI**

La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, che per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari al saggio legale con maturazione per ogni semestre compiuto.

## **TITOLO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **ART. 20 OGGETTO DELL'ADESIONE**

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.  
E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

### **ART. 21 AMBITO DELL'ADESIONE**

L'accertamento con adesione è ammesso unicamente nei casi in cui si controverta di questioni di estimazioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fatti specie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo.

A titolo esemplificativo:

**FATTISPECIE NON RICONDUCIBILI NEL CONCORDATO:**

- a) omessi o ritardati versamenti d'imposta;
- b) omessa dichiarazione di fabbricati;
- c) questioni attinenti l'edificabilità di un'area;
- d) questioni di soggettività passiva;
- e) problemi di corretta interpretazione di norme.

**FATTISPECIE CONCORDABILI:**

- a) valore delle aree fabbricabili ai fini ICI
- b) sup. tassabili ai fini TARSU, in presenza di produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali.





## REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2003

### ART. 22

#### EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da parte del Comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del Comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto.

L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extratributari.

La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di  $\frac{1}{4}$  del minimo edittale.

### ART. 23

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Responsabile del Tributo.

### ART. 24

#### ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SU INIZIATIVA DEL COMUNE

Il Comune può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata inviata almeno 30 giorni prima della data fissata contenente:

- 1) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
- 2) il nominativo del Responsabile del procedimento;
- 3) il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
- 4) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del Comune.

### ART. 25

#### RICHIESTA DI RINVIO E MANCATA COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno 10 giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro.

In tal caso, il Comune procede a fissare una sua data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 24); è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.

In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

### ART. 26

#### SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO

Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constatare da un verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.



## REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2003

### ART. 27

#### ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, apposita istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.

Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.

Il Comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato o formulato telefonicamente entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti artt. 25 e 26 e quelle presenti nel presente articolo.

### ART. 28

#### CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'accertamento con adesione è redatto in duplice originale, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto devono essere indicati:

- a) la motivazione dell'accertamento;
- b) la liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi;
- c) l'ammontare delle sanzioni dovute;
- d) la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).

Il Comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione.

### ART. 29

#### MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in una unica soluzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, secondo una delle seguenti modalità:

- qualora la somma globale superi Euro 2.600,00 è consentito il pagamento in rate semestrali, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.
- In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, quando queste superino nel complesso Euro 2.600,00 il contribuente è tenuto a presentare idonea garanzia per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.
- Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al Comune l'attestazione di versamento nonché la



# COMUNE DI MONTELUPONE

C.A.P. 62010

PROVINCIA DI MACERATA

Cod. Fisc. 00132110438

11

## REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2003

documentazione afferente alla garanzia prestata. Il Comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.

### **ART. 30 PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE**

L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

## **TITOLO VI IL SISTEMA SANZIONATORIO**

### **ART. 31 OGGETTO**

Il presente titolo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali ed è adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, tenuto conto di quanto disposto nell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

### **ART. 32 CAUSE OSTATIVE**

Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune di cui l'interessato abbia ricevuto regolare notifica.

Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

### **ART. 33 REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI IRREGOLARI OD OMESSI**

In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:

- a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la così ridotta;
- b) ad un sesto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione.
- c) Ad un terzo del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione così ridotta. In



# COMUNE DI MONTELUPONE

C.A.P. 62010

PROVINCIA DI MACERATA

Cod. Fisc. 00132110438

12

## REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2003

caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro due anni dalla commissione dell'infrazione.

Ai fini del presente articolo si considera sussistente l'obbligo della dichiarazione periodica solo per l'ICI.

### ART. 34

#### REGOLARIZZAZIONE DI ALTRE VIOLAZIONI

In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta:

- a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione l'interessato consegna la dichiarazione omessa e versa il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;
- b) ad un sesto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro due anni dalla commissione dell'infrazione. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, quali ad esempio infedeltà, omissioni ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, che evidenzia le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.

Ai fini del presente articolo si considera sussistente l'obbligo della dichiarazione periodica per l'ICI.

### ART. 35

#### PROCEDURA

Competente alla gestione della procedura è l'ufficio Tributi del Comune.

Per i tributi per i quali è previsto il versamento tramite ruolo, l'interessato dovrà presentare al Comune al dichiarazione integrativa nei termini stabiliti nell'art. 33 del presente regolamento, evidenziando le violazioni che si intendono regolarizzare. Il Comune provvederà di conseguenza ad iscrivere a ruolo, con pagamento in unica soluzione, il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta, nelle misure indicate nel medesimo art. 33, comunicando preventivamente con apposito avviso all'interessato l'ammontare delle somme liquidate. In tale ipotesi, il ravvedimento si perfeziona se il versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In caso contrario, il Comune potrà procedere all'accertamento con le modalità ordinarie.

### ART. 36

#### ERRORE SCUSABILE

Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.



# COMUNE DI MONTELUPONE

C.A.P. 62010

PROVINCIA DI MACERATA

Cod. Fisc. 00132110438

13

## REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2003

### **ART. 37 CAUSE DI ESIMENTE**

Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento, a condizione che l'irregolarità venga rimossa entro 30 giorni dall'eventuale richiesta del Comune.

La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

In caso di versamento del tributo a Comune incompetente, resteranno dovuti il tributo e gli interessi legali, con maturazione semestrale e non si farà luogo all'applicazione di sanzioni.

Se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da decisioni, atti o regolamenti del Comune, non potranno essere addebitati né sanzioni né interessi di sorta.

## **TITOLO VII DIRITTO D'INTERPELLO**

### **ART. 38 OGGETTO**

Il presente capo è emanato ai sensi degli artt. 50 della Legge n. 449/97 e 52 del D.Lgs. 446/97 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti nell'ambito delle problematiche dei tributi comunali.

### **ART. 39 MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO**

Possono essere proposte dai contribuenti domande attinenti qualsivoglia questione appartenente alla materia dei tributi comunali.

### **ART. 40 PROCEDURE**

L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente potrà altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.

La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

Fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 41, il termine per la risposta del Comune è di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri sessanta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici ovvero ancora la convocazione della apposita commissione indicata nel successivo art. 42.

Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.



# COMUNE DI MONTELUPONE

C.A.P. 62010

PROVINCIA DI MACERATA

Cod. Fisc. 00132110438

14

## REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2003

Il parere motivato emesso dal Comune deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

### **ART. 41 EFFETTI**

L'interpello ha effetto unicamente nei confronti del soggetto istante, subordinatamente alla veridicità, esattezza e completezza di quanto dallo stesso rappresentato.

Sia in caso di mancata risposta del Comune entro il termine stabilito nel precedente art. 10, sia in caso di adeguamento del contribuente al parere ricevuto, non potranno essere comminate sanzioni né applicati interessi moratori, in relazione alla materia oggetto di interpello.

Il parere reso tardivamente potrà consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse a partire dal decimo giorno successivo al ricevimento dello stesso da parte del contribuente.

Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero dall'indirizzo della giurisprudenza dovrà essere notificato al richiedente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e potrà consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse a partire dal decimo giorno successivo al ricevimento dello stesso da parte del contribuente.

### **ART. 42 COMPETENZA**

Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce ovvero, nell'ipotesi di questioni particolarmente complesse, l'apposita commissione comunale. Questa è presieduta dal funzionario responsabile, che la convoca con almeno 8 giorni di preavviso. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale con apposito atto, che fissa anche la remunerazione spettante ai membri della stessa e le regole generali di funzionamento (ad es. luogo delle riunioni, personale di segreteria, modalità di votazione, verbalizzazione delle riunioni, pubblicità dei pareri eccetera). Essa rende il parere con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il funzionario responsabile ovvero, se convocata, la commissione ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni interrompe il decorso del termine di cui all'art. 40 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

### **ART. 43 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2003.

SEGR-GF/gb  
(62-RegEntrateTributarie03)